



**Area Ambiente**  
***Servizio Tutela della Salute e degli Animali***

**ORDINANZA SINDACALE**

**Prot n. 2 del 23/07/2021**

**OGGETTO: Divieto temporaneo di balneazione nell'area marino costiera, per il punto identificato con codice IT015063049012, denominato "Piazza Nazario Sauro", per il punto identificato con codice IT015063049015, denominato "Via Partenope", per il punto identificato con codice IT015063049011, denominato "Lungomare Caracciolo", per il punto identificato con codice IT015063049010, denominato "Donn'Anna", per il punto identificato con codice IT015063049009, denominato "Posillipo", per il punto identificato con codice IT015063049008, denominato "Capo Posillipo", per il punto identificato con codice IT015063049007, denominato "Punta Nera", per il punto identificato con codice IT015063049006, denominato "Marechiaro" .**

**IL SINDACO**

Premesso che :

- con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 119 del 23.03.2021 sono state individuate, ai sensi del D.L.vo n. 116 del 30 maggio 2008 e del relativo Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, modificato dal D.M. del 19 aprile 2018, attuativo del succitato D.Lg.vo 116 del 2008, le classi di qualità delle acque destinate all'uso balneare per l'anno 2021;

- con ordinanza sindacale n. 248 del 22.04.2021 si è ordinato il divieto per le acque non adibite alla balneazione ad inizio della stagione balneare (1° maggio 2021) in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale, nonché per le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel territorio della Città di Napoli;

Considerato che :

- con nota prot. 0175799 del 22.07.2021, acquisita al PG/2021/570508 del 23.07.2021, l'ASL NA1 Centro – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con riferimento alle comunicazioni dell'ARPAC, chiedeva assicurazioni in merito alla tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza atti ad evitare l'esposizione dei bagnanti ai rischi di inquinamento, in ottemperanza alla normativa vigente;
- che l'ARPAC, sulla base dei risultati delle analisi effettuate su diversi campioni prelevati nelle acque di balneazione ha espresso giudizio "sfavorevole e, pertanto la balneazione è da vietarsi" lungo i tratti di seguito specificati: per il punto identificato con codice IT015063049012, denominato "Piazza Nazario Sauro", per il punto identificato con codice IT015063049015, denominato "Via Partenope", per il punto identificato con codice

IT015063049011, denominato “Lungomare Caracciolo”, per il punto identificato con codice IT015063049010, denominato “Donn'Anna”, per il punto identificato con codice IT015063049009, denominato “Posillipo”, per il punto identificato con codice IT015063049008, denominato “Capo Posillipo”, per il punto identificato con codice IT015063049007, denominato “Punta Nera”, per il punto identificato con codice IT015063049006, denominato “Marechiaro” ;

Ritenuto pertanto procedere con urgenza al divieto temporaneo di balneazione per l'area marino costiera come sopra individuata, fino ad eventuale nuova diversa comunicazione ARPAC;

Visti:

il D.Lgs 116/08;

il D.M. 30 marzo 2010, come modificato dal D.M.del 19 aprile 2018 ;

il D.P.R. 470/82;

il D.Lgs 267/2000;

*Sottoscritta digitalmente da*

p. Il Dirigente del Servizio  
Tutela della Salute e degli Animali  
dr. Roberta Sivo

Il Dirigente del Servizio Verde  
Dr. Teresa Bastia

### **ORDINA**

Il divieto temporaneo di balneazione, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, nell'area marino costiera, per il punto identificato con codice IT015063049012, denominato “Piazza Nazario Sauro”, per il punto identificato con codice IT015063049015, denominato “Via Partenope”, per il punto identificato con codice IT015063049011, denominato “Lungomare Caracciolo”, per il punto identificato con codice IT015063049010, denominato “Donn'Anna”, per il punto identificato con codice IT015063049009, denominato “Posillipo”, per il punto identificato con codice IT015063049008, denominato “Capo Posillipo”, per il punto identificato con codice IT015063049007, denominato “Punta Nera”, per il punto identificato con codice IT015063049006, denominato “Marechiaro” ;

### **AVVERTE**

L'area marino costiera interdetta alla balneazione con la presente ordinanza potrà essere riaperta alla balneazione immediatamente a seguito di nuova diversa comunicazione ARPAC ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 119 del 23/03/2021;

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Napoli con l'indicazione di elementi (fabbricati/spiagge/moli etc.) di immediata e facile conoscenza da parte della cittadinanza dei punti di inizio e fine del tratto di costa interdetto alla balneazione.

L'apposizione di segnaletica nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione con l'indicazione dei motivi del divieto e dell'inquinamento con linguaggio accessibile ai cittadini;

La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge,

- al Ministero della Salute – Direzione Generale – Servizio di Igiene Pubblica
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
- alla Regione Campania Settore Prevenzione – Assistenza Sanitaria
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 1 Centro
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC
- alla Capitaneria di Porto di Napoli;

La trasmissione della stessa al Dipartimento Sicurezza del Comune di Napoli, per le necessarie attività di vigilanza e controllo, e alla Prefettura di Napoli, per quanto attiene il coordinamento delle Forze Polizia del territorio;

La trasmissione della stessa al Servizio Web per la pubblicazione sul sito comunale ed al Servizio Tutela del Mare del Comune di Napoli per gli adempimenti relativi all'apposizione di segnaletica e idonea cartellonistica.

*Sottoscritta digitalmente da*

Il Vice Sindaco  
Prof. Carmine Piscopo

Le firme in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente Ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs. 82/2005.